

(N. 785)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano.

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione abbattutasi con carattere di particolare gravità il 26 ottobre scorso sulla città di Salerno e su altri Comuni di quella provincia rende necessaria l'adozione di provvidenze di carattere assistenziale e di interventi di soccorso per sovvenire alle più urgenti ed essenziali esigenze delle popolazioni delle zone colpite, le quali, dalla violenza degli eventi naturali, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni o, comunque, poste in condizioni di bisogno.

A tali provvidenze gli Organi competenti vanno provvedendo con quella urgenza che è postulata dall'eccezionale violenza della calamità; ma la gravità della situazione in cui si sono venuti a trovare gli abitanti delle zone

sinistrate rende manifesta la necessità di un proporzionato intervento di soccorso, onde assicurare alle popolazioni colpite quegli aiuti assistenziali e di emergenza che presentano carattere di maggiore necessità ed indifferibilità.

Alle suesposte esigenze si ispira l'unito disegno di legge, col quale viene autorizzata la spesa di lire un miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per fronteggiare esigenze di carattere assistenziale e per interventi di emergenza a favore delle popolazioni delle zone colpite.

L'adozione delle relative provvidenze viene demandata al prefetto di Salerno, nel quadro di un opportuno criterio di acceleramento e

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di coordinamento dei servizi, previo parere di apposita Commissione locale, di cui farà parte anche l'Intendente di finanza. Attesa l'esigenza di facilitare il più rapido svolgimento degli interventi da adottare viene, inoltre, previsto che a tal fine sarà provveduto con aperture di credito, le quali potranno essere disposte anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sul-

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 3, poi, viene stabilito che alla copertura dell'onere summenzionato verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni nella provincia di Salerno del 26 ottobre 1954.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55.

Art. 2.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione di nomina prefettizia composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante e da altre due persone nominate dal Prefetto stesso.

Egli si avvarrà di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.